

INTERROGAZIONE DEL SEN. WALTER TOCCI SULLA  
REGOLARITA' DELLE OPERAZIONI RIGUARDANTI IL PIANO  
STRAORDINARIO DI ASSUNZIONI.

<http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=Sindisp&eq=17&id=00939835&parse=si&stampa=si&toc=no>

Legislatura 17 Atto di Sindacato Ispettivo n° 4-04544

Atto n. 4-04544

Publicato il 22 settembre 2015, nella seduta n. 509

TOCCI - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. -

Premesso che:

i commi 98 e 99 della [legge n. 107 del 2015](#) stabiliscono le modifiche che avrebbero dovuto caratterizzare il piano straordinario di assunzioni rispetto alla legislazione previgente che regolava tale materia;

le citate modifiche riguardano la deroga a determinate disposizioni previste dall'art. 399 del testo unico di cui al [decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297](#) e dall'[art. 4 del decreto-legge n. 255 del 2001](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge n. 333 del 2001](#), così come modificato dall'[art. 9, comma 19, del decreto-legge n. 70 del 2011](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge n. 106 del 2011](#);

il citato [art. 4 del decreto-legge n. 255 del 2001](#), stabilisce che: "Le assunzioni a tempo indeterminato, i provvedimenti di utilizzazione, di assegnazione provvisoria e comunque quelli di durata annuale riguardanti il personale di ruolo, devono essere completati entro il 31 agosto di ciascun anno. I contratti a tempo indeterminato stipulati dai dirigenti territorialmente competenti dopo tale data comportano il differimento delle assunzioni in servizio al 1 settembre dell'anno successivo, fermi restando gli effetti giuridici dall'inizio dell'anno scolastico di conferimento della nomina. A regime entro lo stesso termine del 31 agosto devono essere conferiti gli incarichi di presidenza delle istituzioni scolastiche. Entro la medesima data i dirigenti territorialmente competenti procedono altresì alle nomine dei supplenti annuali, e fino al termine

dell'attività didattica attingendo alle graduatorie permanenti provinciali";

in base a quanto previsto dai commi 98 e 99 della [legge n. 107 del 2015](#), le assunzioni di cui alla fase A), in deroga alla citata norma (perché avvengono dopo il 31 agosto) avrebbero dovuto essere state effettuate con nomine e relativi contratti di natura giuridica ed economica e relativa presa di servizio, non già entro il 1° settembre, ma entro il 15 settembre 2015;

per le supplenze annuali e fino al termine dell'anno scolastico 2015/2016 la scadenza del 31 agosto prevista dal citato articolo 4 non ha subito alcuna deroga e pertanto la scadenza indicata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (8 settembre) si pone fuori da tale disposizione legislativa vigente;

in conseguenza delle disposizioni deroganti tutti i nominati dopo il 15 settembre, delle fasi B) e C) del comma 98, avrebbero dovuto avere la nomina giuridica dal 1° settembre 2015;

l'assegnazione della sede per le nomine di cui alle fasi B) e C) doveva essere conferita in date diverse e comunque successive al 15 settembre;

il comma 99 della legge stabilisce che "la decorrenza economica del relativo contratto di lavoro consegue alla presa di servizio presso la sede assegnata", ma non indica la data di tale presa di servizio, non modificando pertanto la norma vigente per le nomine di natura solo giuridica;

la legge avrebbe potuto modificare quanto prevede l'art. 4 citato, stabilendo un'altra data per presa in servizio, diversa dal 1° settembre dell'anno successivo, ma non lo ha fatto e non ha neppure previsto che siano le singole scuole (o il Ministero) a stabilire tale data e quella della relativa decorrenza economica, si chiede di sapere:

per quali ragioni non siano state rispettate le disposizioni citate riguardanti i tempi e i modi di attuazione delle fasi A, B e C e la previsione che tutte le nomine conferite nelle fasi B) e C) avrebbero dovuto avere decorrenza solo giuridica dal 1° settembre 2015;

se, in assenza di esplicite norme ministeriali circa la corretta attuazione dei commi 98 e 99 della [legge n. 107 del 2015](#), l'indicazione delle modalità di presa di servizio da parte dei docenti neo nominati nelle fasi B) e C) siano state di fatto demandate ai dirigenti scolastici, nell'ambito dei contratti a tempo indeterminato che i medesimi devono stipulare, con i docenti neo nominati, anche al fine di attivare le loro decorrenze economiche;

se, per prevenire gli effetti di un eventuale contenzioso che potrebbe determinarsi, con la conclusione della fase C), da parte di quei docenti che si sentiranno costretti ad accettare o a rinunciare ad una nomina che comportava un trasferimento oneroso e insostenibile nell'immediato, ma forse gestibile con una nomina giuridica, che contemplava una presa di servizio per il 1° settembre 2016, non si intenda provvedere, con legge, alla legittimazione delle procedure adottate, consentendo ai docenti nominati nelle fasi B) e C) di scegliere o meno la presa di servizio prima della scadenza stabilita dalla legge vigente per le nomine giuridiche.